

**CODICE ETICO DEL GRUPPO SYNLAB ITALIA**

## INDICE

Premessa .....	3
1. Finalità e soggetti destinatari .....	4
2. Contenuti .....	5
3. Valori guida.....	6
4. Relazioni con i clienti .....	13
5. Relazioni con la Pubblica Amministrazione.....	15
6. Relazioni con il mercato.....	17
7. Relazioni con fornitori e prestatori di servizi .....	18
8. Relazioni con i dipendenti e dei dipendenti fra loro .....	19
9. Relazioni con altri soggetti esterni.....	21
10. Ombudsman.....	22
11. Violazione delle disposizioni del Codice Etico del Gruppo Synlab Italia e relative segnalazioni.....	23
12. Entrata in vigore e revisione .....	25
13. Protezione dei dati personali .....	26
14. Informazione e riservatezza .....	27

### Storico delle modifiche

Versione	Causale	Data
IV	Aggiornamento e integrazione del Codice Etico del Gruppo Synlab Italia nel Compliance management system del Gruppo Synlab Italia	12 Marzo 2015
III	Aggiornamento e trasformazione in Codice Etico del Gruppo Synlab	16 Dicembre 2013
II	Aggiornamento	17 Dicembre 2010
I	Approvazione del Consiglio di Amm.ne	30 Aprile 2010

## Premessa

Il Gruppo Synlab (di seguito anche "Gruppo") ha deciso di dotarsi di un proprio Codice Etico che costituisce il punto di riferimento per tutti coloro che svolgono le proprie attività per conto e nell'interesse delle società del Gruppo.

E' convincimento del Gruppo Synlab che l'etica nella conduzione della propria attività sia condizione indispensabile per il suo successo, strumento di promozione della propria immagine e rappresenti un patrimonio essenziale del Gruppo.

Questo Codice Etico esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali assunti dai collaboratori del Gruppo, inclusi gli amministratori, i dipendenti e i liberi professionisti che collaborano con il Gruppo stesso.

Il presente Codice Etico deve ritenersi vincolante per tutte le società del Gruppo e per i comportamenti di tutti i suoi destinatari, come in appresso definiti. Il Gruppo Synlab richiede, inoltre, che tutti i principali *stakeholder* (per tale intendendosi imprese collegate, principali fornitori, ecc.), si attengano ad una condotta in linea con i principi generali del Codice Etico, fermo restando il rispetto delle specificità religiose, culturali, sociali.

Il presente Codice Etico sarà pubblicato sul sito internet del Gruppo Synlab (<http://www.synlab.it>); esso sarà consegnato a tutti i nuovi dipendenti e collaboratori e messo a disposizione di tutti coloro che hanno relazioni con il Gruppo.

## **1. Finalità e soggetti destinatari**

Il Gruppo Synlab, con l'adozione del Codice Etico, si pone l'obiettivo di formalizzare i principi e le linee guida che devono improntare i comportamenti degli organi societari e dei loro componenti, dei dipendenti e dei collaboratori al fine di promuovere, attraverso le tecniche e procedure di governo societario, la creazione e massimizzazione del valore per i soci e per coloro che prestano attività lavorativa nell'impresa, nel rispetto dei valori etici nella gestione degli affari.

Considerato che l'attività sociale, di erogazione di prestazioni sanitarie e di gestione di laboratori di analisi, è focalizzata su tematiche che coinvolgono il bene primario della salute dei clienti, il Gruppo Synlab ritiene centrale l'attenzione verso il cliente e la sua persona, oltre alla fiducia e alla soddisfazione del cliente stesso.

Il rispetto di regole etiche nella conduzione degli affari, costituisce una fonte di buona reputazione sul mercato per il Gruppo ed un vantaggio competitivo, che aiutano il successo della *mission* del Gruppo stesso ed il perseguimento degli obiettivi fissati.

I principi e le regole stabilite dal presente Codice Etico devono ritenersi vincolanti per:

- i componenti degli Organi Sociali (di seguito anche, 'Amministratori' e 'Sindaci');
- i dipendenti e liberi professionisti che collaborano con il Gruppo (di seguito, anche indicati quali 'Personale'), senza alcuna eccezione;
- tutti i soggetti che, pure esterni al Gruppo, operino direttamente o indirettamente per lo stesso (ad es., consulenti, fornitori, partner commerciali, di seguito, indicati quali 'Altri Destinatari').

Tutti soggetti indicati nel paragrafo saranno complessivamente definiti, nel proseguo, 'Destinatari' o, singolarmente, 'Destinatario'.

Tutti i Destinatari saranno tenuti ad osservare e, per quanto di propria competenza, a far osservare, i principi del Codice Etico.

In particolare, il rispetto delle norme del Codice è da considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei Dipendenti della Società ai sensi e per gli effetti degli articoli 2104 e seguenti del Codice Civile.

L'eventuale violazione dei principi e delle norme di comportamento di cui al presente Codice Etico pregiudica il rapporto di fiducia con la Società che potrà promuovere le più opportune azioni disciplinari e la richiesta di risarcimento del danno, fermo restando, per i lavoratori dipendenti, il rispetto delle procedure di cui all'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (cd Statuto dei Lavoratori), dei contratti collettivi di lavoro applicabili e degli eventuali regolamenti aziendali adottati dalle società del Gruppo

## 2. Contenuti

Il Codice Etico riguarda:

- i valori guida che caratterizzano la cultura aziendale del Gruppo Synlab e sostengono la sua identità nel mondo di oggi, conformi a quelli dei suoi soci;
- le relazioni con i clienti;
- le relazioni con le istituzioni;
- le relazioni con il mercato;
- le relazioni con i fornitori e i prestatori di servizi;
- le relazioni con i dipendenti e dei dipendenti fra loro;
- le relazioni con altri soggetti esterni;
- l'Ombudsman;
- la violazione delle disposizioni del Codice Etico;
- l'entrata in vigore, segnalazione e revisione
- la protezione dei dati personali;
- l'informazione e la riservatezza.

### 3. Valori guida

I principi etici di seguito elencati rappresentano i valori guida di riferimento che costituiscono il volano delle attività del Gruppo, nonché, i valori fondamentali ai quali tutti i Destinatari devono attenersi nello svolgimento delle attività e nel perseguimento della *mission* aziendale.

In nessun caso la convinzione di agire a vantaggio del Gruppo giustifica comportamenti in contrasto con i principi del presente Codice Etico.

#### **Rispetto e valorizzazione delle persone**

Il Gruppo Synlab considera prioritario il rispetto della persona umana. Non sono ammessi comportamenti che abbiano un contenuto discriminatorio basato sulle opinioni politiche e sindacali, la religione, la razza, la nazionalità, l'età, il sesso, l'orientamento sessuale, lo stato di salute e in genere qualsiasi caratteristica personale.

Il Gruppo si impegna a non favorire forme di clientelismo e nepotismo.

Il personale è assunto unicamente in base a regolari contratti di lavoro, non essendo tollerata alcuna forma di lavoro irregolare.

Ogni manager è responsabile dei dipendenti che da lui dipendono gerarchicamente. I manager selezionano i dipendenti sulla base delle loro capacità professionali e delle loro competenze personali, prendendo in considerazione l'importanza relativa dei compiti specifici richiesti e della capacità operativa del dipendente.

I dipendenti devono essere resi edotti di tutte le caratteristiche attinenti il rapporto di lavoro, con specifico riferimento alle caratteristiche della funzione e del lavoro da svolgere, agli elementi retributivi e normativi, alle norme e procedure da adottare in ambito lavorativo.

A seguito della costituzione del rapporto di lavoro, l'accesso a ruoli ed incarichi superiori (promozioni) è legato, oltre che alle norme stabilite dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro, ai meriti individuali dei dipendenti.

Il Gruppo Synlab valorizza "il saper fare" e il "saper far fare" come iniziative di sviluppo e mantenimento della *leadership*.

Il Gruppo favorisce le condizioni che permettano alle persone che vi operano di poter:

- esprimere e sviluppare al meglio le proprie competenze e personalità,
- ricevere le medesime opportunità di crescita professionale, senza discriminazioni di alcun genere, riconoscendo quali unici criteri per la determinazione dell'attribuzione delle mansioni e degli incarichi le capacità e potenzialità professionali dei singoli ed il raggiungimento degli obiettivi individuali e comuni,
- partecipare e contribuire ai processi decisionali dell'azienda, nell'ambito delle proprie attribuzioni,
- usufruire di sistemi di comunicazione per la divulgazione all'interno del Gruppo delle informazioni opportune per la conoscenza degli obiettivi aziendali, la gestione delle attività e l'apprendimento delle corrette regole di comportamento.

### **Integrità e rigore**

Il Gruppo ha come principio imprescindibile il rispetto delle leggi, dei regolamenti, degli usi e, comunque, di tutte le disposizioni normative vigenti in Italia ed in tutti i Paesi in cui le società del Gruppo dovessero operare.

Pertanto, i Destinatari devono avere consapevolezza del significato etico delle proprie azioni e non devono perseguire l'utile personale o del Gruppo in violazione delle leggi vigenti o in violazione del presente Codice.

I Destinatari sono tenuti, nel perseguire gli obiettivi del Gruppo Synlab nei diversi contesti di operatività, a:

- rispettare le norme di legge e regolamenti, le regolamentazioni di autodisciplina, i principi del presente Codice Etico, rifuggendo da comportamenti illegittimi o comunque scorretti,
- acquisire compiuta conoscenza degli elementi normativi da rispettare,
- agire nell'interesse del Gruppo, nel rispetto degli interessi dei soci,
- assicurare la verificabilità *ex post* degli elementi e dei criteri assunti a base delle decisioni aziendali,
- preservare e promuovere la reputazione del Gruppo,
- evitare ogni situazione o attività che possa condurre a conflitti di interesse o interferire con l'assunzione di decisioni scevre da condizionamenti estranei all'interesse del Gruppo Synlab,
- comunicare al superiore gerarchico l'esistenza di eventuali situazioni di conflitto d'interesse, proprie o di parenti entro il quarto grado,
- operare in coerenza con le esigenze che emergono dal contesto sociale, con particolare, ma non esclusivo, riferimento alla salvaguardia dei diritti umani fondamentali, alla sicurezza del lavoro e dei processi e prodotti industriali, alle compatibilità ambientali,
- rispettare le regole di deontologia professionale, anche laddove applicabili solo per analogia.

### **Corretta gestione della contabilità**

Il Gruppo è consapevole dell'importanza della trasparenza, accuratezza e completezza delle informazioni contabili e si adopera per disporre di un sistema amministrativo-contabile affidabile nel rappresentare correttamente i fatti di gestione e nel fornire gli strumenti per identificare, prevenire e gestire, nei limiti del possibile, rischi di natura finanziaria e operativa, nonché frodi a danno della Società.

Nel rispetto del principio di trasparenza, ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.

Le rilevazioni contabili ed i documenti devono essere basati su informazioni precise, esaurienti, devono riflettere la natura dell'operazione cui fanno riferimento nel rispetto dei vincoli esterni (norme di legge, principi contabili), nonché delle politiche, dei piani, dei regolamenti e delle procedure interne; inoltre, devono essere corredati della relativa documentazione di supporto necessaria a consentire analisi e verifiche obiettive.

I Revisori sia interni che esterni devono avere libero accesso ai dati, ai documenti ed alle informazioni necessarie per svolgere la loro attività.

Di conseguenza è necessario assicurarsi sempre che:

- tutte le transazioni siano correttamente autorizzate e registrate in modo completo ed accurato;
- non siano condotte transazioni non ufficiali e non siano aperti conti non ufficiali;
- ai revisori interni ed esterni vengano sempre date informazioni complete ed accurate ed accesso a tutti i documenti richiesti (come permesso dalla legge);

- ciascun dipendente rispetti i principi di integrità finanziaria anche nella presentazione e/o sottoscrizione delle relazioni di spesa.

E' espressamente vietato:

- registrare informazioni false, in un report, in un file o in una relazione di spesa;
- falsificare documenti contabili;
- impossessarsi di beni della società senza una documentazione corretta e senza autorizzazione.

### **Tutela ambientale e sviluppo sostenibile**

La tutela ambientale è oggetto di massima cura da parte delle società del Gruppo.

Il Gruppo ha la consapevolezza che l'ambiente è un bene primario; lo sviluppo sostenibile è uno dei principi fondanti del presente Codice.

Il Gruppo, di conseguenza, si impegna a porre in essere tutte le azioni necessarie per la cura dell'ambiente, per il miglioramento della qualità dell'eco-sistema e per la prevenzione di effetti nocivi per l'ambiente.

A tal fine, il Gruppo promuove una cultura ambientalista, supportando le proprie attività con una ricerca scientifica orientata in senso ambientalista, tenendo sempre presente il giusto equilibrio tra necessità economiche e imprescindibili esigenze ambientali. La scelta delle tecnologie, i programmi di sviluppo, e le strategie aziendali porranno la tutela ambientale in posizione prioritaria sul piano dei presupposti.

### **Tutela della salute e sicurezza sul lavoro**

Il Gruppo garantisce il rispetto delle normative in tema di salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro.

Il Gruppo contrasta i rischi connessi allo svolgimento della propria attività di impresa, attribuendo gli incarichi in linea con le competenze del soggetto e si impegna ad evitare che i Dipendenti debbano svolgere un lavoro monotono e/o ripetitivo.

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Gruppo si impegna, altresì, ad operare:

- tenendo conto del grado di evoluzione della tecnica;
- sostituendo ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- programmando adeguatamente la prevenzione e mirando ad un complesso coerente che tenga conto ed integri l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- riconoscendo priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- impartendo adeguate istruzioni al Personale.

Tali principi sono utilizzati dal Gruppo ai fini della individuazione e dell'adozione delle misure necessarie per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, d'informazione e formazione, nonché l'approntamento di un'organizzazione e dei mezzi necessari.

### **Tutela della privacy**

L'acquisizione, il trattamento e la conservazione delle informazioni e dei dati personali, avviene nel rispetto delle specifiche procedure volte ad impedire che persone e/o enti non autorizzati possano venirne a conoscenza. Tali procedure sono conformi alle normative vigenti, in particolare, il Gruppo garantisce il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (c.d. Codice della Privacy) e successive modifiche e integrazioni.

Sono mantenuti gli elevati standard obbligatori della qualità dei dati e della loro protezione contro ogni accesso non autorizzato. L'uso dei dati deve essere sempre trasparente per le parti interessate e deve essere mantenuto il diritto di queste ultime ad essere informate, nonché alla correzione dei dati così come alla loro obiezione, restrizione e cancellazione.

L'accesso ai dati personali è limitato ai dipendenti che ne hanno l'autorizzazione e che hanno necessità di accedervi per finalità esclusivamente professionali. Le persone che hanno accesso a questi dati sono vincolate alla più rigida riservatezza.

I risultati delle analisi sono rilasciati solo in conformità alle vigenti leggi sulla privacy ed ai requisiti di riservatezza dei pazienti.

Tutti i dipendenti devono mantenere la riservatezza sulle informazioni fornite o ottenute nel corso dell'esercizio della loro professione, anche dopo il decesso di un paziente. Comunicare tali dati a terzi è vietato a meno che non ci sia un'approvazione espressamente comunicata in un caso specifico. In questioni internazionali, le leggi degli stati interessati devono essere strettamente rispettate.

### **Soddisfazione dei clienti**

Il Gruppo Synlab afferma l'importanza del conseguimento della soddisfazione totale dei clienti per i servizi loro forniti.

A tal fine il Gruppo adotta tutte le iniziative necessarie affinché i Destinatari orientino la propria condotta, nei limiti delle rispettive competenze e responsabilità, al perseguimento della *mission* aziendale volta a fornire un servizio di alto valore sociale e di utilità per la collettività, la quale deve beneficiare dei migliori standard di qualità.

Per il raggiungimento di tale obiettivo, il Gruppo persegue la definizione ed il mantenimento di elevati standard di qualità in relazione al mercato, l'impegno costante per l'innovazione di processi e prodotti, il monitoraggio della soddisfazione dei clienti.

E' altresì ritenuto elemento essenziale per la soddisfazione dei clienti la capacità di intuire l'evoluzione delle richieste del mercato.

### **Consapevolezza**

I comportamenti dei soggetti devono essere improntati alla:

- condivisione del senso di appartenenza al Gruppo - nel rispetto delle diverse personalità, opinioni, conoscenze ed esperienze - e consapevolezza di operare per il perseguimento di obiettivi comuni,
- promozione dell'immagine e della reputazione del Gruppo,
- consapevole identità, come individui e come Gruppo, nei rapporti con i soci, il pubblico, i clienti, le istituzioni, i dipendenti, i collaboratori e i fornitori,
- perseguimento e sviluppo delle possibili sinergie ed interscambio di esperienze con le diverse realtà operanti nella sfera dei propri soci e con partner esterni, in quest'ultima eventualità nel rispetto della tutela della titolarità ed utilizzo dei "saperi" specifici del Gruppo.

### **Chiarezza e trasparenza nelle trattative commerciali e nelle relazioni**

Tutte le trattative commerciali vanno improntate alla massima correttezza.

Nessuna logica commerciale o di mercato può giustificare l'informazione non veritiera quale strumento per il perseguimento dell'interesse personale o del Gruppo.

Nella corrispondenza, nelle trattative, nella formulazione degli accordi contrattuali, le società del Gruppo si impegnano a manifestare la propria volontà o a formulare le proprie dichiarazioni in modo chiaro e comprensibile al destinatario.

Tutte le azioni delle società del Gruppo e le relazioni con i propri azionisti e/o altre parti portatrici di interessi devono essere effettuate garantendo correttezza, completezza, uniformità e tempestività d'informazione

Le relazioni con i soci, i dipendenti e collaboratori, i clienti, le Istituzioni, la pubblica amministrazione, le parti sociali, il mondo finanziario, il mercato e i soggetti terzi in generale devono essere improntate a lealtà, chiarezza e trasparenza, al di là della stretta osservanza delle disposizioni normative.

### **Tutela della trasparenza nelle transazioni commerciali (anti-riciclaggio)**

Il Gruppo ha come principio quello della massima trasparenza nelle transazioni commerciali e predispone gli strumenti più opportuni al fine di contrastare i fenomeni del riciclaggio e della ricettazione.

A tal fine, si richiede un elevato livello di attenzione ed uno sforzo aggiuntivo nel caso in cui:

- i pagamenti siano effettuati da terzi che non sono partner commerciali;
- i pagamenti vengano effettuati da un conto che non corrisponda ad alcun conto del cliente;
- i pagamenti siano rateizzati o venga chiesto se è possibile versare una cifra superiore all'ammontare indicato.

Inoltre, i Destinatari sono tenuti a:

- verificare l'identità e l'integrità dei potenziali clienti;
- verificare la titolarità del conto corrente dal quale proviene il pagamento;
- informare i clienti sulle aspettative del Gruppo;
- non processare pagamenti che provengono da clienti sospettati di condurre attività illecite nei loro rapporti con il Gruppo Synlab.

### **Efficienza ed efficacia**

La tempestività e determinazione nell'assunzione delle decisioni e nella loro attuazione sono fattori determinanti del successo.

Il processo decisionale deve tener conto di criteri di responsabilità, delega, e semplicità, e deve essere seguito dalla verifica dei risultati.

Il raggiungimento anche pieno di obiettivi individuali non rappresenta di per sé il miglior contributo al successo del Gruppo, che si costruisce soltanto con una forte e diffusa propensione al lavoro di squadra con l'unione delle competenze necessarie per il buon fine delle diverse operazioni.

In una fase storica caratterizzata da rapidi mutamenti è riconosciuta l'importanza di stimolare la creatività e premiare chi è portatore di proposte innovative e chi sa farsi carico dei cambiamenti, utilizzando gli eventuali/inevitabili errori come occasioni di apprendimento e miglioramento.

La capacità, la serietà, la competenza professionale sono componenti fondamentali e necessarie dell'attività di ogni individuo, per raggiungere risultati di eccellenza.

### **Competitività e Concorrenza**

Il confronto con le migliori aziende a livello sia nazionale sia europeo rappresenta un'esigenza imprescindibile per acquisire la consapevolezza del proprio valore, ma anche il presupposto per lo sviluppo di prodotti innovativi, analisi e servizi di alta qualità

La conoscenza del posizionamento nei confronti del mercato e dei concorrenti è fondamentale per l'impostazione delle azioni di miglioramento continuo dei prodotti e dei processi.

Il confronto con realtà più avanzate implica da parte del Gruppo Synlab la volontà e la capacità di accettare e fare propri filosofie e metodi di lavoro diversi rispetto a quelli abitualmente praticati.

Il costante aumento della dimensione dei mercati e l'integrazione di essi in culture diverse richiede una continua attenzione ai segnali che da essi provengono e la messa in discussione e il superamento degli stereotipi preesistenti.

È di fondamentale importanza che il mercato sia basato su una corretta concorrenza. Il Gruppo si impegna, quindi, alla massima osservanza delle leggi in materia di tutela della concorrenza e del mercato in qualsiasi giurisdizione, ed a collaborare con le Autorità regolatrici del mercato.

Il Gruppo Synlab compete lealmente su scala mondiale, e rifiuta ogni tipo di turbativa del mercato, in special modo accordi collusivi riguardanti le offerte, i prezzi ed i mercati. Pertanto, nessun Destinatario può essere coinvolto in iniziative o in contratti con concorrenti, che possano apparire come violazioni delle normative a tutela della concorrenza e del mercato.

### **Creazione di valore per i soci**

La creazione di valore per i soci costituisce obiettivo primario al cui fine sono orientate le strategie aziendali e finanziarie e le conseguenti condotte operative, ispirate all'efficienza nell'impiego delle risorse, con l'intento di rendere il Gruppo Synlab sempre più solido ed in grado di crescere e svilupparsi autonomamente.

L'obiettivo sopra enunciato va perseguito, in funzione dell'interesse dei soci e degli altri *stakeholder*, mediante:

- l'eccellenza delle prestazioni e dei risultati, in termini di qualità ed economicità, facendo leva anche sull'innovazione,
- un'organizzazione snella, efficiente ed efficace, tesa alla massimizzazione delle sinergie, sia all'interno del Gruppo sia con eventuali partner terzi.

La creazione di valore può misurarsi in linea di massima come la parte di risultato operativo che supera il costo del capitale impiegato per ottenerlo.

### **Protezione dei beni del Gruppo Synlab**

Tutti i dipendenti del Gruppo Synlab sono responsabili del buon uso dei beni aziendali.

I beni aziendali comprendono le proprietà del Gruppo Synlab, il tempo di lavoro dei dipendenti, le informazioni (inclusa la proprietà intellettuale), le opportunità commerciali, le risorse commerciali ed i beni strumentali forniti ai dipendenti.

La “proprietà intellettuale” del Gruppo Synlab comprende i brevetti, i diritti d'autore, i marchi ed ogni altro tipo di informazioni commerciali confidenziali come ad esempio i database aziendali, le strategie ed i piani di marketing, i dati di ricerche, i dati tecnici, le idee commerciali, i processi, le strategie e le offerte (ai clienti e dai fornitori), i costi di produzione, la determinazione concorrenziale dei prezzi di vendita, lo sviluppo di nuovi prodotti, i programmi software sviluppati internamente, e le informazioni, le strategie di marketing e le strategie relative ai clienti utilizzate per l'attività commerciale.

Proteggere la proprietà intellettuale del Gruppo Synlab è importante per assicurare il successo economico dell'azienda e per questo motivo tale protezione costituisce un obbligo fondamentale per tutti i dipendenti. Ogni dipendente deve favorire la protezione della proprietà intellettuale, dei segreti aziendali, ed altri documenti e dati, da accessi non autorizzati da parte di terzi.

Pertanto, è proibito utilizzare la proprietà intellettuale, le informazioni appartenenti al Gruppo Synlab o la propria posizione per ottenere un beneficio personale. Non è permesso sfruttare le proprie relazioni professionali con fornitori, clienti o altri partner commerciali per ottenere un guadagno personale. Non è consentito, in nessun caso, utilizzare informazioni commerciali o professionali, registrazioni o copie per scopi personali, né condurre alcun tipo di accordo professionale privato connesso alla propria posizione nel Gruppo Synlab.

È necessario proteggere i beni aziendali, comprese alcune risorse finanziarie, contro un loro uso scorretto, la perdita, la frode o il furto.

Allo stesso modo il Gruppo si impegna a rispettare la proprietà intellettuale e le informazioni riservate di parti terze.

Per questo motivo è sconsigliato raccogliere informazioni confidenziali da terzi ed usarle in assenza di un accordo contrattuale trasparente e documentabile ed è vietato utilizzare materiale o dati coperti da copyright o protetti in altro modo a meno che non ci sia una autorizzazione espressamente comunicata.

#### 4. Relazioni con i clienti

Nei confronti dei clienti in generale, il Gruppo opera con le finalità di:

- fornire servizi delle miglior qualità, conformi ai requisiti dichiarati agli utenti, nel rispetto delle norme di legge e delle misure interne adottate;
- conseguire la soddisfazione dei propri clienti;
- attivare strumenti di miglioramento continuo in ogni ambito aziendale;
- utilizzare apparecchiature e metodiche sempre migliori e più efficaci;
- mantenere il personale costantemente formato ed aggiornato sullo sviluppo tecnologico;
- osservare la massima accuratezza nel trattamento dei dati personali sensibili dei clienti, con assoluto rispetto della normativa sulla privacy;
- adottare le più opportune misure al fine di salvaguardare la sicurezza e il rispetto dell'ambiente.

Nei confronti del singolo cliente persona fisica, il Gruppo deve:

- rispettare la dignità dei pazienti ed il loro diritto all'autodeterminazione;
- osservare le più opportune procedure sanitarie atte a tutelare l'integrità fisica del cliente;
- rispettare la sfera privata dei pazienti;
- procurarsi un'approfondita presa di conoscenza delle esigenze del cliente;
- assicurare un'informazione tempestiva e corretta, che rivesta chiarezza e facilità interpretativa;
- prestare la dovuta attenzione a ciò che il paziente dice e rispondere in modo oggettivo alle critiche dei pazienti;
- adottare appositi strumenti di misura della soddisfazione del cliente;
- osservare i propri Manuali Qualità, la Carta dei Servizi Sanitari, la Carta europea dei diritti del malato, nonché i codici etici adottati dalle ASL di riferimento.

In particolare, il personale medico del Gruppo Synlab deve:

- esercitare la professione medica coscientemente, conformemente ai principi dell'etica umana e professionale, e secondo quanto previsto dalle leggi in vigore e dal codice di condotta dei medici;
- esercitare la professione medica responsabilmente ed indipendentemente, non accettando nella pratica della loro specialità istruzioni sulla diagnosi o sulle cure da non medici;
- rispettare il diritto dei pazienti ad una libera scelta del medico curante e dell'eventuale sua variazione
- consultarsi con medici non dipendenti dal Gruppo Synlab per ricevere assistenza nella diagnosi o nel trattamento e rispettare la richiesta dei pazienti del parere di un secondo medico o di trasferimento alle cure di un altro medico.

Inoltre, tutti i Destinatari devono intrattenere con i clienti una relazione corretta e trasparente il cui obiettivo primario deve essere quello della piena soddisfazione dell'interlocutore.

In tale contesto, è espressamente vietato promettere, dare e/o altrimenti riconoscere benefici (sia diretti e sia indiretti), omaggi, atti di cortesia e di ospitalità, salvo che non siano riconosciuti nel pieno rispetto dei limiti imposti dalle procedure aziendali e tali da non compromettere l'immagine del Gruppo e/o essere interpretati come finalizzati ad ottenere o a garantire un indebito trattamento di favore.

Allo stesso modo è espressamente vietato ricevere somme, omaggi o trattamenti di favore, come pure forme di ospitalità o inviti ad eventi o viaggi se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e purché di modico valore.

Eventuali dazioni e/o benefici e/o utilità di qualunque tipo effettuate dal, o nei confronti del, Personale in violazione dei limiti imposti dalle procedure e connessi a rapporti con clienti, devono essere tempestivamente portate a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, laddove istituito, ovvero, dell'Ombudsman .

Le norme comportamentali sopra indicate sono valide, e come tali devono essere rispettate, anche in relazione ai rapporti eventualmente intercorrenti con operatori internazionali.

## **5. Relazioni con la Pubblica Amministrazione**

Il Gruppo persegue l'obiettivo della massima integrità e correttezza nei rapporti, anche contrattuali, con le istituzioni pubbliche e, in generale, con la Pubblica Amministrazione, ivi incluso per ciò che attiene la richiesta e/o la gestione di erogazioni pubbliche, al fine di garantire la massima chiarezza nei rapporti istituzionali, in armonia con l'esigenza di autonomia organizzativa e gestionale propria di qualsiasi operatore economico.

I rapporti con interlocutori istituzionali sono mantenuti esclusivamente tramite i soggetti a ciò deputati.

Se taluna delle società del Gruppo utilizza un consulente o un soggetto "terzo" per essere rappresentata nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, i medesimi saranno tenuti a rispettare le direttive valide per i Destinatari.

In ogni caso, è espressamente vietato farsi rappresentare, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, da un consulente o da un soggetto "terzo", qualora esistano conflitti d'interesse, anche potenziali.

Inoltre, è espressamente vietato promettere, dare e/o altrimenti riconoscere benefici (sia diretti e sia indiretti), omaggi, atti di cortesia e di ospitalità, salvo che non siano riconosciuti nel pieno rispetto dei limiti imposti dalle procedure aziendali e tali da non compromettere l'immagine del Gruppo e/o essere interpretati come finalizzati ad ottenere o a garantire un indebito trattamento di favore.

Allo stesso modo è espressamente vietato ricevere somme, omaggi o trattamenti di favore, come pure forme di ospitalità o inviti ad eventi o viaggi se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e purché di modico valore.

Le norme comportamentali sopra indicate sono valide, e come tali devono essere rispettate, anche in relazione ai rapporti eventualmente intercorrenti con le Autorità Straniere.

In particolare, nei rapporti che i Destinatari del Codice Etico, anche tramite terzi, intrattengono con la Pubblica Amministrazione, devono essere rispettati i seguenti principi:

- è necessario operare sempre nel rispetto della legge e della corretta prassi commerciale, con l'espresso divieto di porre in essere comportamenti che, per arrecare vantaggio al Gruppo o perseguire un interesse della stessa, siano tali da determinare fattispecie di reato,
- quando è in corso una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, i dipendenti, i collaboratori e quanti operano per conto del Gruppo non devono cercare di influenzare impropriamente le decisioni né indurre al compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio, seppure posto in essere a vantaggio o nell'interesse del Gruppo, i dirigenti, funzionari (compresi i funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione) o dipendenti della Pubblica Amministrazione o loro parenti o conviventi.

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, i Destinatari del Codice Etico non devono, né direttamente né indirettamente:

- esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale;
- offrire o in alcun modo fornire denaro o altre utilità;
- esercitare illecite pressioni o promettere qualsiasi oggetto, servizio, prestazione;

- presentare dichiarazioni false a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati oppure per conseguire concessioni, autorizzazioni, licenze o altri atti amministrativi;
- alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolare i dati in esso contenuti al fine di ottenere un ingiusto profitto arrecando danno alla Pubblica Amministrazione;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti, a scopi diversi da quelli per i quali sono stati assegnati;
- sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti.
- 

Eventuali dazioni e/o benefici e/o utilità di qualunque tipo effettuate dal, o nei confronti del, Personale, in violazione dei limiti imposti dalle procedure e connessi a rapporti con clienti, devono essere tempestivamente portate a conoscenza dell' Organismo di Vigilanza, laddove istituito, ovvero, dell'Ombudsman.

## 6. Relazioni con il mercato

Le relazioni con i soci devono perseguire la creazione delle condizioni affinché la partecipazione dei soci stessi alle attività sociali di loro pertinenza possa avvenire con la necessaria consapevolezza.

La competizione con i concorrenti deve essere leale, centrata sul piano della qualità ed affermazione dei prodotti e condotta anche attraverso la rigorosa tutela degli asset materiali ed immateriali del Gruppo, la sorveglianza dell'integrità dei propri diritti, la valorizzazione del patrimonio umano e delle risorse aziendali, lo sviluppo del know-how. Quanto sopra in qualunque ambito territoriale il Gruppo Synlab svolga attività o si trovi ad operare.

Nessun Destinatario può essere coinvolto in iniziative o in contratti con concorrenti, che possano apparire come violazioni delle normative a tutela della concorrenza e del mercato.

In particolare, nei rapporti con i concorrenti è necessaria una estrema cautela per evitare possibili accuse di "pratica concordata". A tal fine, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo è vietato parlare con i concorrenti e/o condividere con questi informazioni finalizzate a :

- fissare i prezzi;
- strutturare uno schema per le condizioni di consegna;
- segmentare i mercati in base a zone di vendita/acquisto o clienti/fornitori ,
- coordinare la capacità, o influenzare inviti d'offerta (compresa la presentazione di finte offerte/ricieste).

Le relazioni con il mercato finanziario devono avvenire nel rispetto rigoroso delle normative e regolamentazioni di settore ed in conformità alle prescrizioni delle autorità ed enti di controllo, con modalità comunque tali da evitare possibili turbative, con lealtà e trasparenza.

## **7. Relazioni con fornitori e prestatori di servizi**

Il Gruppo si impegna ad individuare i propri fornitori in modo da garantire agli stessi parità di trattamento e imparzialità.

Il Gruppo utilizza criteri oggettivi e trasparenti per la scelta dei fornitori che si basa su valutazioni relative alla competitività, alla qualità ed alle condizioni economiche praticate.

Il fornitore sarà selezionato anche in considerazione della capacità di garantire:

- il rispetto del presente Codice Etico;
- l'attuazione di sistemi di qualità aziendali adeguati, ove previsto;
- la disponibilità di mezzi e strutture organizzative idonei;
- il rispetto della normativa in materia di lavoro, ivi incluso per ciò che attiene il lavoro minorile, la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Saranno privilegiati i fornitori e i prestatori che rispettino i medesimi principi e regole di comportamento stabiliti nel presente Codice Etico, nonché in altre eventuali regole interne di comportamento. In casi di particolare rilevanza economica e/o delicatezza dovranno essere richieste ai fornitori dichiarazioni specifiche (*"Affidavit"*) di conformità ai principi suddetti dei loro comportamenti.

In nessun caso, il Gruppo instaura rapporti di natura commerciale con soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, coinvolti in fatti di terrorismo o che comunque non siano in grado di assicurare la assoluta legittimità del proprio operato ed il rispetto dei principi etici di riferimento indicati nel presente Codice Etico.

Il Gruppo si impegna a mantenere una rigida separazione di ruoli fra coloro che avanzano richieste di acquisto e coloro che sono deputati alla stipula e gestione dei contratti.

A tal fine, sono previste apposite procedure funzionali alla documentazione del complessivo iter di selezione e di acquisto, nell'ottica di garantire la massima trasparenza delle operazioni di valutazione e scelta del fornitore.

Il Gruppo, assieme ai suoi fornitori, opera al fine di instaurare un rapporto collaborativo e di reciproca soddisfazione. Tale rapporto deve essere basato sulla stima e sulla fiducia fra le parti. A tale riguardo, il fornitore deve essere tempestivamente ed esaurientemente informato in merito alle caratteristiche dell'attività, alle forme ed ai tempi di pagamento nel rispetto delle norme vigenti nonché delle aspettative della controparte, date le circostanze, le trattative ed il contenuto del contratto.

Del pari, il fornitore dovrà adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali secondo i principi di equità, correttezza, diligenza e buona fede, e nel rispetto della normativa vigente e del presente Codice Etico.

## **8. Relazioni con i dipendenti e dei dipendenti fra loro**

Le risorse umane costituiscono elemento centrale su cui il Gruppo basa il perseguimento dei propri obiettivi.

Nella selezione e nella gestione del personale, il Gruppo adotta criteri di merito, competenza e valutazione delle capacità e potenzialità individuali. La valutazione del personale ai fini dell'assunzione è gestita in base alla verifica della corrispondenza dei profili dei candidati rispetto alle esigenze espresse dal Gruppo, nel rispetto delle pari opportunità fra i candidati e della normativa in materia di rapporto di lavoro. Le informazioni richieste ai candidati sono collegate unicamente alla verifica della rispondenza del profilo ricercato rispetto alla candidatura avanzata.

Il Gruppo valorizza e tende allo sviluppo delle competenze e delle capacità di ciascun soggetto destinatario, anche attraverso l'organizzazione di attività di formazione e di aggiornamento professionale. Ciascun soggetto destinatario svolge con diligenza le suddette attività e segnala le eventuali esigenze di ulteriori o specifiche attività al fine di consentire l'adozione delle necessarie iniziative da parte del Gruppo.

Il riconoscimento di aumenti salariali o di altri strumenti d'incentivazione e l'accesso a ruoli ed incarichi superiori sono legati, oltre che alle norme stabilite dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro, ai meriti individuali dei dipendenti, tra i quali la capacità di esprimere comportamenti e competenze organizzative improntati ai principi etici di riferimento del Gruppo, indicati dal presente Codice.

Le competenze tecniche appartengono al Gruppo, salvi eventuali diritti spettanti per legge o per altro titolo ai dipendenti o a terzi.

Il Personale deve agire con spirito di collaborazione, apportando all'attività sociale il contributo di competenze di cui dispone, con l'osservanza dei criteri di confidenzialità e riservatezza per quanto attiene qualsiasi informazione di cui venga in possesso per qualsivoglia motivo, salvo che si tratti di dati per loro natura destinati ad essere resi pubblici.

Le attività lavorative devono essere svolte nel rispetto della privacy altrui e con lealtà e reciproco rispetto.

Il Personale deve proteggere e custodire i valori ed i beni del Gruppo ad esso affidati, evitando situazioni che possano incidere negativamente sull'integrità e sulla sicurezza del patrimonio del Gruppo.

L'abuso di risorse del personale o di proprietà aziendali per finalità non collegate alle attività aziendali è vietato.

Il Personale nei limiti delle proprie funzioni/mansioni, è responsabile della sicurezza dei sistemi informatici utilizzati ed è tenuto al rispetto delle normative vigenti e alle condizioni dei contratti di licenza.

A tal fine al Personale è vietato caricare sui sistemi aziendali software preso a prestito o non autorizzato, così come è proibito fare copie non autorizzate di programmi, concessi su licenza, per uso personale, aziendale o per terzi.

Salvo quanto previsto dalle leggi civili e penali, il Personale è inoltre tenuto a non inviare messaggi di posta elettronica minatori e ingiuriosi, non ricorrere ad espressioni linguistiche non conformi allo stile della Società, o comunque a un linguaggio di basso livello.

Allo stesso modo non si deve attivare un traffico di informazioni all'interno della rete telematica aziendale tale da ridurne sensibilmente l'efficienza con impatti negativi sulla capacità relazionale e produttiva della Società.

Non si potrà navigare su siti Internet con contenuti indecorosi e offensivi, si dovrà adottare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali, al fine di non compromettere le funzionalità e la protezione dei sistemi informativi.

Il Personale è tenuto a prestare il necessario impegno al fine di prevenire la possibile commissione di reati mediante l'uso di sistemi informatici.

I beni aziendali, in particolare, gli impianti, le attrezzature situate nei luoghi di lavoro devono essere utilizzati esclusivamente per ragioni di servizio, ai sensi della normativa vigente.

In nessun caso è consentito utilizzare i beni aziendali e, in particolare, le risorse informatiche e di rete per finalità contrarie a norme imperative di legge, all'ordine pubblico o al buon costume, nonché per commettere o indurre alla commissione di reati o comunque all'odio razziale, all'esaltazione della violenza o alla violazione di diritti umani.

A nessun soggetto destinatario è consentito effettuare registrazioni o riproduzioni audiovisive, elettroniche, cartacee o fotografiche di documenti aziendali, salvi i casi in cui tali attività rientrino nel normale svolgimento delle funzioni affidategli.

Al Personale è fatto divieto di divulgare informazioni riservate o segreti industriali (ad esempio dati finanziari, strategie aziendali, operazioni previste) a terzi non autorizzati, anche successivamente alla risoluzione del rispettivo contratto di lavoro.

Inoltre è fatto divieto di utilizzare direttamente o indirettamente informazioni aziendali riservate a proprio vantaggio o a vantaggio di terze parti, oppure a discapito della Società, anche successivamente alla risoluzione del rispettivo contratto di lavoro.

Il Personale è tenuto ad assicurarsi che a terze parti sia inibito qualsiasi accesso a informazioni riservate (tutela contro lo spionaggio industriale).

Grande rilievo nell'ambito del principio di riservatezza, assume la tutela dei dati personali, ovverosia qualunque informazione relativa a persona fisica o giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale

Il Personale, in conformità ai principi etici generali del Gruppo, deve evitare di porre in essere o anche solo agevolare operazioni in conflitto d'interesse con il Gruppo nonché attività che possano interferire con la capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse del Gruppo e nel pieno rispetto delle norme del presente Codice Etico.

Qualora si trovi in una situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, il Personale deve comunicare tale circostanza alle competenti funzioni aziendali, astenendosi dal compiere qualsiasi operazione.

Le regole stabilite dal presente Codice Etico devono essere osservate da tutti i dipendenti e collaboratori esterni, nonché fatte osservare dai responsabili delle funzioni aziendali a tutti i propri collaboratori, siano essi legati all'azienda da un rapporto di dipendenza o di collaborazione esterna.

## **9. Relazioni con altri soggetti esterni**

Nell'ambito delle proprie funzioni, è fatto divieto ai soggetti destinatari di offrire o concedere a terzi nonché accettare o ricevere da terzi, direttamente o indirettamente, anche in occasioni di festività, donativi, benefici o altre utilità (anche sotto forma di somme in denaro, beni o servizi di vario genere) che potrebbero influenzare o dare l'impressione di influenzare decisioni aziendali a favore di qualsiasi persona con la quale l'azienda intrattiene relazioni commerciali.

Il soggetto destinatario che riceva donativi, o offerte di donativi, non conformi a quanto precede deve immediatamente informare per iscritto il proprio superiore gerarchico, per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

E' comunque vietato al soggetto destinatario sollecitare l'offerta o la concessione, ovvero l'accettazione o la ricezione di donativi di qualsiasi genere, anche se di modico valore.

Qualsiasi soggetto destinatario che, nell'ambito delle proprie funzioni, stipula contratti con terzi deve vigilare affinché tali contratti non prevedano o implicino donativi in violazione del presente Codice Etico.

## 10. Ombudsman

Il Gruppo nomina un avvocato esterno come Ombudsman, con il compito di ricevere informazioni riservate e confidenziali su potenziali violazioni del Codice Etico, di esaminarle e inoltrarle di conseguenza al Responsabile della Compliance.

Per le società del Gruppo che hanno provveduto alla adozione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 il Presidente dell'Organismo di Vigilanza svolgerà le funzioni di Ombudsman.

L'Ombudsman opera per conto del Gruppo Synlab e si relaziona con il Responsabile della Compliance. In quanto avvocato, l'Ombudsman è tenuto per legge all'obbligo di riservatezza nei confronti dei clienti.

Il Gruppo Synlab, allo scopo di garantire la riservatezza tra l'Ombudsman e i suoi informatori, ha stretto con l'Ombudsman un accordo preventivo irrevocabile che impedisce la divulgazione di nominativi e altri dati indicativi affinché sia protetta l'identità degli informatori che richiedono l'anonimato.

L'Ombudsman accetta le informazioni su potenziali violazioni del Codice Etico del Gruppo Synlab via email e di persona. Controlla le denunce per accertarne la verosimiglianza, in seguito decide se dare corso all'azione in base alla credibilità di informazioni e informatore, natura e gravità dell'infrazione e conseguenze potenziali su parti terze o sul Gruppo Synlab.

Quindi l'Ombudsman inoltra la segnalazione al Responsabile della Compliance, unitamente ad un'opinione legale preliminare.

Una volta che il Responsabile della Compliance ha completato l'esame della segnalazione, l'Ombudsman comunica all'informatore i risultati. Devono essere mantenuti integri gli interessi e garantita la protezione di tutte le parti coinvolte.

L'Ombudsman è un avvocato abilitato le cui generalità (comprensivo dell'indirizzo di posta elettronica e di numero di cellulare) vengono comunicate pubblicamente al personale. Deve implementare le appropriate disposizioni tecniche per il personale affinché le comunicazioni possano raggiungere tempestivamente lui/lei di persona o un collaboratore del Suo studio.

L'Ombudsman, inoltre, prepara un rapporto annuale delle operazioni svolte in merito a indagini, risultati e azioni intraprese.

## **11. Violazione delle disposizioni del Codice Etico del Gruppo Synlab Italia e relative segnalazioni**

La violazione delle disposizioni del Codice Etico, così come delle normative, dei regolamenti e delle procedure da esso richiamate, costituisce comportamento censurabile sia sotto il profilo disciplinare sia sotto quello del corretto svolgimento degli obblighi derivanti dal rapporto in essere fra il soggetto tenuto all'osservanza ed il Gruppo Synlab.

La segnalazione di eventuali illeciti da parte dei destinatari dovrà avvenire in forma scritta e potrà essere inoltrata, all'Ombudsman attraverso i canali a ciò dedicati, mediante trasmissione della comunicazione all'indirizzo di posta elettronica dell'Ombudsman o a mezzo posta da inviare al seguente indirizzo: Via Beato Lodovico Pavoni 18, 25014 Castenedolo (BS), all'attenzione dell'Ombudsman.

L'autore della violazione incorrerà, oltre che nelle responsabilità e sanzioni eventualmente derivanti dalla legge quale conseguenza del comportamento tenuto, nelle sanzioni sotto indicate, ferma la possibilità per il Gruppo di agire per il risarcimento degli eventuali danni subiti:

- a) se la violazione è commessa da un dipendente del Gruppo, essa comporterà l'eventuale irrogazione di sanzioni disciplinari previste dalla legge e dalle norme contrattuali, anche collettive, applicabili, dovendosi considerare, anche ai sensi dell'art. 2104 Cod. Civ., il rispetto degli obblighi di cui al presente Codice Etico come parte integrante delle obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro;
- b) se la violazione è commessa da un componente degli organi sociali del Gruppo, estesa tale qualifica al Segretario del Consiglio di Amministrazione, della stessa sarà data comunicazione ai soci alla prima assemblea successiva, o nel caso del Segretario al Consiglio nella prima riunione di consiglio, ai fini della valutazione di una eventuale revoca dalla carica per giusta causa;
- c) se la violazione è commessa da persona vincolata al Gruppo da un rapporto di natura differente da quelli sopra indicati, il Gruppo Synlab dovrà riservarsi la facoltà di risolvere tale rapporto o comunque di recedere senza essere tenuta al versamento di indennizzi o risarcimenti, anche senza preavviso, attraverso decisione assunta da soggetto munito dei necessari poteri.

Nella determinazione della sanzione si dovrà tenere conto delle concrete circostanze del caso e dell'eventuale reiterazione della violazione.

Una non corretta interpretazione dei principi e delle regole stabiliti dal Codice Etico potrà costituire esimente soltanto nei casi di comportamenti di buona fede in cui i vincoli posti dal Codice Etico dovessero eccedere i limiti di approfondimento richiesti ad una persona di buona diligenza.

Il Gruppo Synlab provvederà ad implementare le procedure, regolamentazioni, comunicazioni ed istruzioni che si renderanno opportune per una corretta applicazione delle sanzioni.

In relazione alle società del Gruppo che hanno provveduto alla adozione di un Modello ai sensi del D.Lgs 231/2001, in conformità a quanto richiesto dal predetto decreto e suggerito dalle Associazioni di categoria, è stato predisposto un apposito Sistema Disciplinare, approvato unitamente al Modello. In tali società il Presidente dell'Organismo di Vigilanza svolgerà le funzioni di Ombudsman, pertanto, qualora un soggetto tenuto al rispetto del Modello e del presente Codice Etico venga a conoscenza di un fatto che abbia ragione di ritenere costituisca una violazione, anche potenziale, dello stesso deve farne tempestiva segnalazione all'OdV.

In ogni caso il Gruppo si adopera affinché coloro che hanno effettuato segnalazioni non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, assicurando, quindi, la adeguata riservatezza di tali soggetti.

## **12. Entrata in vigore e revisione**

Le disposizioni del presente Codice Etico hanno vigore a decorrere dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Synlab Holding Italy S.r.l..

Al fine di perseguire il rispetto dei principi di cui al presente Codice Etico, il Gruppo assicura:

- la massima diffusione e conoscibilità del presente Codice Etico;
- l'interpretazione e l'attuazione uniforme del presente Codice Etico;
- lo svolgimento di verifiche in merito a notizie di violazione del presente Codice Etico e l'applicazione di sanzioni in caso di violazione delle stesse in conformità alla normativa vigente;
- la prevenzione e repressione di qualsiasi forma di ritorsione nei confronti di coloro che contribuiscano all'attuazione del presente Codice Etico;
- l'aggiornamento periodico del presente Codice Etico, sulla base di esigenze che di volta in volta si manifestino anche alla luce delle attività sopra indicate.

In tale contesto, l'Organismo di Vigilanza, laddove nominato, e l'Ombudsman devono:

- verificare il rispetto del Codice Etico da parte dei Destinatari;
- formulare le proprie osservazioni in merito alle problematiche di natura etica che dovessero insorgere nell'ambito delle decisioni aziendali;
- fornire, ai soggetti interessati che ne facciano richiesta, i chiarimenti e le delucidazioni in ordine alla interpretazione del Codice o alla legittimità di un comportamento proprio o di altri;
- stimolare e coordinare l'aggiornamento del Codice Etico, anche attraverso proprie proposte di adeguamento o aggiornamento;
- promuovere e monitorare lo sviluppo delle attività di comunicazione e formazione sul Modello e, in particolare, sul Codice Etico, determinate dalla Società.

Ferme restando le attribuzioni assegnate agli organi sociali, all'Organismo di Vigilanza e all'Ombudsman, ai sensi di legge, tutti i soggetti destinatari sono tenuti ad attuare e a collaborare all'attuazione del Codice Etico, nei limiti delle proprie competenze e funzioni.

La revisione del Codice Etico è approvata dal Consiglio di Amministrazione di Synlab Holding Italy S.r.l. su proposta dell'Amministratore Delegato, sentito il parere del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza, laddove nominato, ovvero, dell'Ombudsman. La proposta è formulata tenuto conto della valutazione degli *stakeholder* con riferimento ai principi e contenuti del Codice Etico, anche promuovendone il contributo attivo e la segnalazione di eventuali carenze.

Le disposizioni del Codice Etico potranno essere in qualunque momento modificate, per adattarle alle mutate esigenze del Gruppo Synlab o al fine di fornire chiarimenti interpretativi.

### **13. Protezione dei dati personali**

Il Gruppo esige che tutti i soggetti destinatari che vengano a conoscenza di dati personali di clienti e altri soggetti terzi, si impegnino, nell'ambito delle proprie funzioni, affinché i dati oggetto di trattamento siano trattati in conformità alla normativa di volta in volta vigente.

A tal fine, il trattamento di dati personali è consentito solo al personale autorizzato e nel rispetto delle norme e delle procedure interne del Gruppo che sono stabilite in conformità alla normativa vigente.

#### **14. Informazione e riservatezza**

Nessuna informazione riservata relativa al Gruppo Synlab acquisita o elaborata dal soggetto destinatario nello svolgimento o in occasione della sua attività nei rapporti con il Gruppo può essere utilizzata, comunicata a terzi o diffusa per fini diversi da quelli istituzionali. Nella nozione di informazioni riservate rientrano tutti i dati, le conoscenze, gli atti, i documenti, le relazioni, gli appunti, gli studi, i disegni, le fotografie e qualsiasi altro materiale attinente all'organizzazione ed ai beni aziendali, ai metodi di produzione, alle operazioni commerciali e finanziarie, nonché ai procedimenti giudiziari ed amministrativi relativi al Gruppo.

L'obbligo di riservatezza rimane in vigore anche dopo la cessazione del rapporto con il Gruppo, in conformità alla normativa vigente.

Qualsiasi informazione riservata deve essere conservata in luoghi accessibili e riservati solo a persone autorizzate.